

PS8936 - OCCHIALI RAYBAN CONTRAFFATTI - 1

Provvedimento n. 24329

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 maggio 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *"Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette"* (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (*"Direttiva sul commercio elettronico"*);

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno"*;

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 *"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 4 legge 31 marzo 2000, n. 78"*;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS8936 del 29 aprile 2013, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *f)* e *g)*, comma 2, lettera *a)*, 22, commi 1 e 4 lettere *a)*, *b)*, ed *e)*, 23, comma 1, lettera *b)*, 24 e 25, comma 1, lettera *d)*, del Codice del Consumo, poste in essere dal Sig Huang Jianhai;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un'associazione di consumatori e da un'associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo con verbale del 29 aprile 2013, il professionista, utilizzando i nomi a dominio *discountraybansunglasses.org* e *raybanstores.com* (entrambi attestati all'indirizzo IP 91.236.116.172), prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare *on-line* occhiali originali a marchio Ray-Ban.

2. Nelle segnalazioni si evidenzia che le informazioni presenti sui siti *www.discountraybansunglasses.org* e *www.raybanstores.com* risulterebbero idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, gli occhiali pubblicizzati come prodotti a marchio Ray-Ban risulterebbero, in realtà, contraffatti.

3. La circostanza che si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione dell'associazione INDICAM, che ha inoltrato all'Autorità la denuncia del titolare del marchio Ray-Ban il quale, a fronte di lamentele di alcuni acquirenti, afferma di aver proceduto, attraverso i propri tecnici, ad una puntuale verifica dei siti di vendita monomarca *www.discountraybansunglasses.org* e *www.raybanstores.com* per determinare se si trattasse di prodotti originali.

4. Anche secondo la denuncia dell'associazione di consumatori, la struttura del sito avrebbe indotto alcuni acquirenti ad effettuare la transazione immaginando di acquistare sui siti *www.discountraybansunglasses.org* e *www.raybanstores.com*, ad un prezzo *outlet*, un prodotto originale, che in realtà è poi risultato essere un prodotto contraffatto. Nella segnalazione si evidenzia, inoltre, che anche le informazioni contenute nei siti di cui trattasi in merito ai diritti riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all'esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. Sul punto i due siti forniscono informazioni confuse sulle modalità di restituzione del prodotto e di esercizio del diritto di ripensamento e non vengono rese note le informazioni sull'esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo. I siti non indicano, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di reclami.

5. L'associazione di consumatori, inoltre, evidenzia che l'insidiosità della pratica risiede anche nella pericolosità degli occhiali da sole venduti, per i quali vengono indicate alcune caratteristiche come la protezione dai raggi UV e la qualità delle lenti, che non risponderebbero alle effettive caratteristiche dei prodotti. L'Associazione di consumatori nella propria segnalazione evidenzia al riguardo che, la Commissione Difesa della Vista parla di seri danni provocati da un prodotto di scarsa qualità, che non solo impedisce un'adeguata protezione dai dannosi raggi UV, costante insidia multi-stagionale per l'uomo, ma assopisce addirittura la capacità che avrebbe l'occhio umano di predisporre, senza la frapposizione della plastica, una conveniente barriera protettiva naturale. Vengono ipotizzate possibili condizioni anomale di distorsione delle immagini ed aberrazioni ottiche, oltre che probabile correzione asimmetrica di alcuni astigmatismi con effetti prismatici inaspettati.

6. L'ingannevolezza della pratica viene ulteriormente amplificata dalla struttura dei siti che avvalorano la percezione dei visitatori che questi siano gestiti da un rivenditore ufficiale dei prodotti pubblicizzati; i nomi stessi dei siti www.discountraybansunglasses.org e www.raybanstores.com risultano già di per sé idonei ad indurre in errore i visitatori. Infatti, già nelle *home page* scorrono in *super* le immagini e le foto tratte dal sito originale www.rayban.com e si può accedere a tutto il catalogo dei prodotti attualmente in vendita risparmiando dal 50% al 70% del prezzo ufficiale.

7. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 29 aprile 2013, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/8936, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a), b) f) e g), comma 2, lettera a), 22, commi 1 e 4 lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

8. Parte del procedimento, in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo, è il Sig. Huang Jianhai, titolare nonché *registrant* dei nomi a dominio discountraybansunglasses.org e raybanstores.com (entrambi attestati all'indirizzo IP 91.236.116.172).

9. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono l'Adoc, Associazione a tutela dei consumatori e l'Indicam, Istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione.

10. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo.

11. I comportamenti sopra descritti appaiono suscettibili di integrare tre distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a), b), f), e g), comma 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

a) Vendita di prodotti contraffatti

12. Attraverso i propri siti *internet* www.discountraybansunglasses.org e www.raybanstores.com, il professionista avrebbe fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche del prodotto offerto dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale Ray-Ban ed utilizzando illecitamente il relativo marchio senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta appare suscettibile di integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a), b) ed e), comma 2, lettera a), e 23, comma 1, lettera b).

b) Omissioni di informazioni inerenti l'identificazione del professionista e di tutti i diritti del consumatore previsti nella fase post vendita

13. In violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), il professionista avrebbe omesso di indicare sui siti www.discountraybansunglasses.org e www.raybanstores.com la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase *post* vendita incluso il diritto di sostituzione o rimborso ed ivi inclusa l'esistenza del diritto di recesso e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

c) Mancata prestazione della garanzia legale di conformità

14. Il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono essere protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia di garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 130), ad un'adeguata riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie di un prodotto contraffatto venduto per originale al consumatore, di fatto è precluso l'esercizio di ogni suo diritto e pertanto il comportamento descritto appare idonea ad integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.

II. MEMORIE DELLE PARTI

15. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 29 aprile 2013, con riferimento al procedimento cautelare, il Sig. Huang Jianhai non ha depositato memorie difensive.

III. VALUTAZIONI

16. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, i comportamenti sopra descritti appaiono, già ad un primo esame, potersi configurare come pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive e per ciò idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in quanto:

a) attraverso i siti *internet* www.discountraybansunglasses.org e www.raybanstores.com sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche ed all'utilizzo del marchio Ray-Ban sui prodotti venduti;

b) sui medesimi siti sarebbero omesse informazioni rilevanti sull'identità e l'indirizzo geografico del professionista unitamente alla mancata indicazione di tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita;

c) contrariamente agli obblighi previsti dal regime di garanzia legale di conformità, sarebbe di fatto preclusa la sostituzione di prodotti difformi da quelli ordinati.

17. Sotto il profilo del *periculum in mora* si sottolinea che i siti *internet* del professionista sono ancora attivi e, come tali, idonei, nelle more del procedimento ed anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell'offerta pubblicizzata dal professionista, a raggiungere un elevato numero di consumatori.

18. Le pratiche commerciali in contestazione appaiono ulteriormente insidiose nella loro idoneità ad alterare le scelte dei consumatori ed a trarli in inganno, in quanto, i siti in questione, per l'allestimento e la grafica, costituiscono dei cloni dei siti originali. La struttura ed in particolare la grafica dei siti, infatti, è idonea ad ingenerare nei consumatori che li visitano la convinzione di poter acquistare un occhiale originale ad un prezzo *outlet*. Inoltre, consentendo la possibilità di acquistare i prodotti con diverse monete, avvalorando ulteriormente la percezione che il prezzo particolarmente conveniente possa derivare dalla circostanza che si tratti di un distributore di prodotti originali Ray-Ban che permette di sfruttare gli indubbi vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati.

19. L'interruzione di tale pratica appare particolarmente urgente anche in ragione del fatto che propone prodotti di dubbia qualità, che potrebbero provocare danni alla vista.

20. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell'attualità delle condotte descritte, i siti in esame risultano idonei, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti nella convinzione di comprare occhiali a marchio Ray-Ban a prezzi particolarmente convenienti.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell'indurre i consumatori italiani, ad acquistare *on line* prodotti contraffatti, sul falso presupposto di procedere all'acquisto di prodotti originali e, quindi, della completa liceità del relativo acquisto, continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO altresì che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;

DISPONE

a) che il Sig Huang Jianhai, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, dell'articolo 8, commi 1 e 3, del Regolamento, sospenda immediatamente - ovvero dalla comunicazione del presente provvedimento, effettuata tramite pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - l'attività diretta a diffondere i contenuti dei siti *internet* www.discountraybansunglasses.org e www.raybanstores.com (attualmente attestati all'indirizzo IP 91.236.116.172) accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;

b) che il Sig Huang Jianhai comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro sette giorni dal ricevimento dello stesso inviando una relazione dettagliata nella quale vengono illustrate le misure adottate;

c) ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che i soggetti di cui alle norme citate che rendono accessibili i nomi a dominio discountraybansunglasses.org e raybanstores.com (attualmente attestati all'indirizzo IP 91.236.116.172) impediscano l'accesso agli stessi nomi a dominio (anche qualora gli stessi venissero successivamente attestati su indirizzi IP diversi da quello sopra riportato) da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano;

d) ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che l'Autorità, per l'esecuzione del presente provvedimento si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento, la presente decisione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella